

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Racc. n.

Oggetto: Contratto per l'affidamento di "servizi per la progettazione e gestione della strategia d'immagine del brand Umbria finalizzati all'implementazione del branding e delle attività di promozione turistica integrata". CIG e CUP I99I23000190009.

TRA

1. Dott.ssa Antonella Tiranti nata a il, domiciliata per la carica in Perugia, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Turismo, sport e Film Commission ed agisce in nome, per conto e nell'interesse della Regione Umbria - Giunta Regionale, Corso Vannucci, 96 - Perugia - c.f.: 80000130544, di seguito denominata "Regione";

e

2. nato a il, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dellacon sede in C.F. e P.IVA:....., per brevità, indicato come "Aggiudicatario".

DICHIARANO E PREMETTONO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. del che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, se pur non materialmente allegata al medesimo, ma conservata agli atti della Regione, è stato stabilito, fra quant'altro:

- di procedere all'aggiudicazione con determinazione dirigenziale n. del

- l'Aggiudicatario ha dimostrato la propria regolarità contributiva mediante:

Tutto quanto premesso,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come ogni altro documento in tal senso richiamato.

Art. 2 - Oggetto

La Regione, come sopra indicata e rappresentata, affida all'Aggiudicatario, come sopra indicato e rappresentato, che accetta i seguenti servizi relativi al contratto in oggetto:

- progettazione creativa delle campagne declinate sulle stagionalità, sui tematismi e sui singoli mezzi in termini di omnicanalità;
- progettazione, produzione e adeguamenti di materiale audiovisivo in lingua italiana e multilingua finalizzati all'implementazione e gestione del branding e delle campagne di comunicazione;
- progettazione dei materiali editoriali promo-pubblicitari istituzionali finalizzati all'implementazione e gestione del branding e delle attività di comunicazione e promozione turistica integrata. Redazione testi in lingua italiana e multilingua.

L'Aggiudicatario dovrà pertanto:

- provvedere alla ideazione creativa e sviluppo per output di campagne declinate sulle stagionalità e sui singoli mezzi off line e on line curando la realizzazione di materiali pubblicitari e gli adatta-

menti degli esecutivi;

- fornire servizi e produrre materiali di comunicazione finalizzati all'implementazione e alla gestione del branding: realizzazione shooting fotografico, video corporate, spot pubblicitari e video clip;
- provvedere alla progettazione, redazione testi e realizzazione esecutivi di materiali istituzionali promo-pubblicitari.

il tutto così come meglio individuato e descritto all'art.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, di seguito denominato "Capitolato" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato, ma sottoscritto dall'Aggiudicatario e conservato agli atti della Regione.

Art. 3 - Svolgimento del servizio

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire i servizi di cui al presente contratto a perfetta regola d'arte e ad attenersi, nello svolgimento del servizio, a quanto previsto nel Capitolato, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel presente contratto.

I servizi vengono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e risultanti dal Capitolato, che l'Aggiudicatario conferma di conoscere e di accettare, ove ed in quanto non risultino modificati a favore della Regione da quelli contenuti nel presente contratto e nell'offerta tecnica, che l'Aggiudicatario conferma e riconosce vincolante.

La Regione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento,

l'adeguatezza dei servizi prestati dall'Aggiudicatario.

La Regione si riserva, altresì, la facoltà, in ogni momento di esecuzione dei servizi, di verificare il rispetto dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara da parte dell'Aggiudicatario; in caso di antinomia tra i requisiti dichiarati e quelli posseduti, la Regione potrà esigere la risoluzione del contratto, salva l'applicazione delle penali previste nonché l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patiti.

Art. 4 - Importo del contratto

I prezzi offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara, giusta offerta economica che si allega al presente Contratto, costituiscono i prezzi contrattuali e l'importo massimo dell'appalto è quantificato in complessivi € 777.496,72 iva esclusa. Tale importo è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare da parte della Regione.

I prezzi offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Qualora per esigenze non prevedibili si rendesse necessario acquisire prestazioni non contemplate nel Capitolato e nei suoi allegati, è facoltà della Regione richiedere all'Aggiudicatario, nel periodo di vigenza del contratto, prestazioni ricadenti nella tipologia dei servizi messi a gara per le quali non è stata richiesta con il Capitolato la formulazione del relativo prezzo. Il prezzo delle predette prestazioni

dovrà fare riferimento al prodotto più simile, tra quelli oggetto del presente contratto, per i quali è stata formulata l'offerta. In tal caso sarà compito dell'Aggiudicatario presentare il preventivo di spesa alla Regione che ne valuterà la congruità e potrà eventualmente commissionarne il servizio con specifico ordinativo. In ogni caso, l'importo delle predette prestazioni non potrà comportare il superamento dell'importo complessivo del presente contratto.

Nei prezzi offerti si devono intendere ricompresi, oltre agli utili dell'impresa, tutte le spese, tutte le prestazioni contrattuali ed i relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro funzioni, le spese generali e quant'altro occorrente per fornire il servizio compiuto, nei modi stabiliti e a regola d'arte.

L'importo contrattuale verrà erogato a seguito della realizzazione di specifici servizi commissionati dalla Regione con apposito ordinativo.

La Regione utilizza il contratto mediante Ordinativo di fornitura che consiste in una richiesta/nota sottoscritta dal Dirigente responsabile della Struttura. I servizi di cui al presente Contratto saranno attivati dalla Regione tramite specifico ordinativo. L'utilizzo di detti servizi è subordinato alle effettive necessità della Regione, che non è vincolata ad acquisire tutti i servizi elencati nella loro interezza. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura l'Aggiudicatario è obbligato ad eseguire la prestazione richiesta, rientrante nei servizi contrattuali.

L'Aggiudicatario si impegna ad accettare, sino all'importo massimo del contratto come sopra stabilito, ai prezzi offerti e alle condizioni

previste dal Capitolato, Ordinativi di fornitura dei servizi richiesti dalla Regione.

La Regione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, di affidare all'Aggiudicatario, al termine del biennio contrattuale o all'esaurimento dell'importo massimo, nuovi servizi analoghi consistenti nella ripetizione di servizi di cui ai punti 1, 2. e 3 dell'art. 1 del presente capitolato per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 777.496,72, al netto di IVA.

In tal caso, le attività di cui ai punti 1, 2. e 3 dell'art. 1 del capitolato, presentando quindi un'omogeneità rispetto ai servizi già affidati con il contratto principale dovranno essere eseguiti da un gruppo di lavoro con caratteristiche identiche a quelle previste per il contratto iniziale.

Nel caso in cui la Regione stabilisse di far ricorso ad uno o più personaggi del mondo della cultura o dello spettacolo, in qualità di testimonial, la stessa potrà richiedere all'Aggiudicatario di anticipare gli eventuali costi della prestazione fornita dal testimonial. In tal caso detti costi verranno corrisposti dalla Regione all'Aggiudicatario dietro presentazione di regolare fattura corredata dalla documentazione attestante le spese sostenute. Detti costi, preventivamente concordati con la Regione, verranno autorizzati da quest'ultima mediante specifico ordinativo.

Art. 5 – Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque

per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice.

Art. 6 - Durata

Il contratto avrà una durata massima di due anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione o, comunque, sino all'esaurimento dell'importo massimo dell'appalto di cui al precedente art.4.

Pertanto nel caso in cui l'importo contrattuale non venisse esaurito alla scadenza del biennio, la durata contrattuale s'intende estesa alle annualità successive sino al completamento della copertura finanziaria contrattuale.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 7 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 36/2023, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Tiranti del Servizio Turismo, Sport e Film Commission.

Il direttore dell'esecuzione è la Sig.radel Servizio Turismo, Sport

e Film Commission ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del Responsabile unico del procedimento, impartisce all'Aggiudicatario le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano applicazione le disposizioni contenute nell'allegato II.14 al codice.

Art. 8 - Responsabile del servizio

L'Aggiudicatario si impegna a sviluppare il servizio in costante rapporto con la Regione, segnalando tempestivamente eventuali problematiche emergenti nel corso delle attività da svolgere, al fine di concertare le azioni da intraprendere per la loro risoluzione. A tal fine, l'Aggiudicatario dovrà nominare un proprio Responsabile del servizio. Tale Responsabile dovrà assicurare un'interlocuzione costante con la Regione e la partecipazione ad incontri periodici.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare il relativo nominativo, numero di cellulare e indirizzo e-mail al Responsabile unico del procedimento indicato dalla Regione. Il Responsabile del servizio dovrà essere reperibile durante tutta la durata del contratto.

Art. 9 – Fatturazione e modalità di pagamento

L'importo contrattuale verrà liquidato secondo le seguenti modalità:

- a) Progettazione e realizzazione esecutivi di materiali pubblicitari in lingua italiana e multilingue: importo da corrispondere al termine

dei servizi svolti e a fronte di documentazione dettagliata dei servizi resi;

b) Shooting fotografico: importo da corrispondere a fronte di avvenuta consegna dei file in alta risoluzione, corredati da didascalie, realizzati in formato Tiff e Jpeg, con cromie e pulizia tali da garantire il loro immediato e pieno utilizzo. I file dovranno essere consegnati su adeguato supporto informatico.

c) Video Corporate: importo da corrispondere a fronte di avvenuta consegna del materiale tale da garantire il suo immediato e pieno utilizzo. Il prodotto dovrà essere consegnato su adeguato supporto informatico.

d) Spot pubblicitari: importo da corrispondere a fronte di avvenuta consegna dei materiali tali da garantire il loro immediato e pieno utilizzo. Il prodotto dovrà essere consegnato su adeguato supporto informatico.

e) Video clip: importo da corrispondere a fronte di avvenuta consegna dei materiali tali da garantire il loro immediato e pieno utilizzo. Il prodotto dovrà essere consegnato su adeguato supporto informatico.

f) Materiali editoriali promo-pubblicitari a carattere turistico: importo da corrispondere al termine di ogni iniziativa a fronte di avvenuta consegna dei materiali su adeguato supporto informatico.

g) Redazione testi: importo da corrispondere al termine di ogni iniziativa a fronte di avvenuta consegna dei materiali su adeguato supporto informatico.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolari fatture, inviate secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente, intestate a Regione Umbria - Direzione Regionale programmazione, bilancio, cultura, turismo - Servizio Turismo, sport e Film Commission.

I pagamenti saranno effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010, n.136, presso:

.....

I soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono:.....

L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati.

Il prezzo contrattuale, a fronte delle prestazioni eseguite dall'Aggiudicatario, viene liquidato, con pagamento a 30 gg. dall'acquisizione dei documenti contabili e dalla verifica della regolarità contributiva.

Il rilascio, da parte delle competenti autorità certificanti, di un documento irregolare sotto il profilo della "regolarità contributiva" costituisce causa di inesigibilità del credito fin al definitivo accertamento dell'entità del credito contributivo. Fino a tale momento, pertanto, non decorreranno interessi moratori a favore dell'Aggiudicatario. Resta salvo ed impregiudicato il diritto della Regione di attivare le procedure per l'"intervento sostitutivo" con pagamento disposto, pertanto, a favore degli enti previdenziali, nelle forme e nella misura previste dalla normativa vigente.

Ogni fattura elettronica deve riportare le modalità di pagamento, la descrizione delle prestazioni, l'importo per singola prestazione, nonché gli estremi data e protocollo degli Ordinativi di Fornitura, oltre all'indicazione del CIG e del CUP.

Oltre a ciò, ciascuna delle fatture dovrà:

- essere veicolata tramite il registro elettronico delle fatture;
- essere emessa in regime di split payment;
- riportare la menzione della determinazione di aggiudicazione della gara e del relativo impegno contabile, nonché il seguente codice IPA: WZM1C7

Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili della ditta, tutte le spese per l'esecuzione del contratto, l'intera manodopera e relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro funzioni, le spese generali e quant'altro occorrente per dare il tutto compiuto, nei modi stabiliti e a regola d'arte. L'Aggiudicatario dovrà provvedere anche alle seguenti prestazioni: organizzazione, supervisione, assistenza e quanto altro necessario per la realizzazione delle prestazioni commissionate.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale.

Art. 10 -Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni: a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-

nanziari; ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 Penali

Al presente appalto si applica quanto disposto all'art. 126 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, pertanto saranno applicate penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare

netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Regione a causa degli inadempimenti. Resta, inoltre, inteso che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il soggetto Aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Tutte le infrazioni di cui sopra saranno contestate dalla Regione mediante comunicazione via PEC all'Aggiudicatario. Dal ricevimento della contestazione, l'Aggiudicatario avrà a disposizione un termine di 15 (quindici) giorni per controdedurre. Trascorso inutilmente tale termine, o se la giustificazione addotta dall'Aggiudicatario non rientrasse tra le cause di forza maggiore o comunque non venisse ritenuta idonea dalla Regione, verrà insindacabilmente applicata la penale prevista.

La Regione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Con riferimento al contratto, qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Aggiudicatario raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, la Regione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo contratto, oltre al ri-

sarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 12 - Cauzione definitiva

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali l'Aggiudicatario, giusta quanto stabilito all'art. 16 del Capitolato, ha costituito una cauzione definitiva di € (Euro), in c.t., pari al 10% del corrispettivo netto contrattuale, n. emessa dalla, in data

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 1 dell'art. 117 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo verifica dell'avvenuto espletamento del servizio previsto dal presente contratto.

Art. 13 – Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

oppure

Le parti danno atto che l'Aggiudicatario non ha inteso avvalersi del subappalto e che, pertanto, lo stesso deve eseguire in proprio tutte le attività relative al presente contratto.

Art. 14 – Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), del Codice, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 12, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alla Regione, ai sensi dell'articolo 6, co. 1, dell'Allegato II.14 al Codice.

Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla Regione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Regione non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Aggiudicatario intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in

ogni caso la clausola secondo cui la Regione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base a contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Regione.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010. La Regione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

Art. 15 – Modifica del contratto in corso di esecuzione

E' fatta salva la facoltà della Regione di procedere alla modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36..

Art. 16 - Brevetti Industriali e diritti d'autore

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare la Regione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della Regione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali,

l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Regione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le prestazioni erogate.

Art. 17 – Oneri ed obblighi a carico dell'Aggiudicatario

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si richiama, altresì, l'art. 24 del Capitolato che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Art. 18 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si richiama, altresì, l'art. 13 del Capitolato che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'Aggiudicatario:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Aggiudicatario il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la Regione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Aggiudicatario.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 122 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si richiama, altresì, l'art. 18 del Capitolato che qui si intende integralmente riportato e

trascritto.

Art. 20 - Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Regione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Aggiudicatario mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 a Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Regione mediante una formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Regione prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della Regione e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Aggiudicatario.

Art. 21 - Obblighi di riservatezza

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente

necessari all'esecuzione del contratto. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Regione.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di appalto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione.

Art. 22 - Accordo bonario e transazione

Ai sensi dell'articolo 211 del Codice, qualora insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, è ammesso il ricorso all'accordo bonario e si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 210 del Codice.

Si può ricorrere all'accordo bonario quando l'iscrizione di riserve sui documenti contabili comporti una variazione dell'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento).

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si richiama, altresì, l'art. 27 del Capitolato che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Art. 23 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento

dell'aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 del D.Lgs. n. 104/2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 del D.Lgs. n. 104/2010.

In caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto si applica l'articolo 124 del Codice.

Art. 24 - Foro competente

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Perugia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 27 e sempre che le controversie non siano state devolute alla cognizione del CCT di cui all'articolo 215 del Codice, ove costituito, e l'Aggiudicatario confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente per territorio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..

È esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Aggiudicatario non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Regione.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 25 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al medesimo ma depositati, sottoscritti dall'Aggiudicatario, agli atti della Regione:

- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica;
- cauzione definitiva.

Art. 26 - Normativa applicabile e clausola interpretativa

Il presente appalto è regolato dalle norme indicate nelle Premesse, oltre alla seguente normativa, applicabile solo per la parte non espressamente derogata dai decreti e ordinanze di seguito indicati:

- norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla

protezione dei dati;

Tutta la documentazione che disciplina il presente appalto deve essere interpretata in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Aggiudicatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 27 - Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: info-giunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it;

Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1 .

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l'interessato.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento di "servizi per la progettazione e gestione della strategia d'immagine del brand Umbria finalizzati all'implementazione del branding e delle attività di promozione turistica integrata" Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679).

Dati comuni.

Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di partecipare alla procedura di cui trattasi.

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal RUP e dai suoi collaboratori .

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 33

Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679) .

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.

Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail:

dpo@regione.umbria.it).

Qualora il trattamento abbia base giuridica nel consenso aggiungere:

L'interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e secondo quanto previsto dall'art. 20 del Reg. (UE) 2016/679.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Art. 28 - Imposte e spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

Le spese di bollo pari ad € sono state assolte dall'Aggiudicatario tramite versamento con F24 in data .

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione

Per l'Aggiudicatario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.